

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

Premessa: Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione. Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Piano di razionalizzazione delle società

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”. Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, si ritiene che le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo debbano essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

3. Attuazione: Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori

deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Finalità istituzionali: La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Dopo questa introduzione che ha sintetizzato i principali riferimenti normativi in ordine al tema della razionalizzazione delle società partecipate, si passa ora all'analisi del contesto del Comune di Velo Veronese.

II – Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie. Il comune di Velo Veronese partecipa al capitale delle seguenti società:

- ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. con una quota dal 0,08%;
- NUOVA LESSINIA S.P.A. con una quota del 0,04%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Altre partecipazioni e associazionismo.

Per completezza, si precisa che il comune di Velo Veronese, oltre a far parte dell'Unione di Comuni "Velo-S.Mauro-Roverè", partecipa al Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici, che svolge funzioni in campo turistico a favore degli anziani, con una quota pari al 0,20% e all'ATO Veronese con una quota pari al 0,001%.

L'adesione all'Unione di Comuni e la partecipazione al Consorzio, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano. L'adesione all'ATO è obbligatoria ex D.Lgs.n. 152/2006.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.

Acque Veronesi è stata costituita in data 27 gennaio 2006 allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Veronese ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, affidamento che Acque Veronesi ha ricevuto giusta deliberazione n. 1 dell'Assemblea d'Ambito del 4 febbraio 2006 e con stipula di apposita Convenzione in data 15 febbraio 2006 (Contratto di Servizio);

In virtù di tale affidamento, giudicato dalla giurisprudenza del TAR Veneto conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo, Acque Veronesi gestirà il servizio idrico integrato per tutti i

Comuni dell'area veronese per 25 anni a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.

In riferimento alla gestione della società in questione si ritiene importante evidenziare i dati relativi ai risultati di gestione dell'ultimo triennio 2011/2013:

- Utile 2011: euro 450.260;
- Utile 2012: euro 609.471;
- Utile 2013: euro 2.584.858.

Sulla scorta di tali dati positivi e della funzione fondamentale svolta, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria quota di partecipazione (peraltro ultra-minoritaria) in possesso.

Si sottolinea in ogni caso la necessità che il Consiglio di Amministrazione metta in atto una attenta ricognizione delle azioni ritenute incisive per contenerne i costi di funzionamento attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, a tutto vantaggio della finanza pubblica, dei Comuni soci e degli utenti del servizio.

2. NUOVA LESSINIA S.P.A. con una quota del 0,04%.

La società in questione era stata costituita per gestire lo sviluppo del locale comprensorio sciistico di "San Giorgio". Tuttavia a causa di molti fattori, tra questi le dimensioni molto modeste del comprensorio e un innevamento spesso a rischio, la società è stata caratterizzata da una performance non brillante registrando nel corso dell'ultimo triennio le seguenti perdite:


- Perdita 2011: euro 288.107;
- Perdita 2012: euro 411.777;
- Perdita 2013: euro 380.568.

In virtù di tali risultati con Sentenza n. 180 del 18/11/2014 (R.F. 176) il Tribunale Civile e Penale di Verona – Sezione Fallimentare – ha decretato il fallimento della società.

L'adunanza per la verifica dello stato passivo è stata fissata per il giorno 21/04/2015.

Trattandosi di una S.p.A. la gestione finanziaria del Comune non subirà risvolti negativi dalle future vicende della società in questione, se non limitamente alla propria quota (anche in questo caso ultra-minoritaria).

Il Comune di Velo Veronese non possiede altre partecipazioni e non è intenzione dell'Amministrazione, per il futuro prossimo, acquisirne altre.



IL SINDACO
(dott. Mario Varalta)